

REVISIONE

di **ANDREA BONGI**

Tempesta perfetta Covid per le attività di revisione

Le disposizioni straordinarie cadono in un periodo cruciale, sommando alle difficoltà ordinarie quelle dovute agli aspetti di continuità aziendale.

L'emergenza da Coronavirus è una tempesta perfetta per l'attività di revisione. Le misure restrittive per il contenimento del Covid-19 sono infatti cadute in un periodo particolarmente delicato per le attività dei revisori legali. Un momento nel quale si concentrano, oltre alle normali attività di verifica periodica, anche le procedure necessarie all'emissione del giudizio di revisione ai **bilanci chiusi al 31.12.2019**. Alle difficoltà sopra evidenziate si aggiungono anche i problemi connessi all'impossibilità, salvo casi eccezionali, di effettuare verifiche sul campo, ossia negli uffici o stabilimenti della società revisionata.

Proprio l'impatto e le conseguenze economico-finanziarie dell'emergenza in atto sulla società revisionata impongono, paradossalmente, a carico del revisore un lavoro extra e supplementare, solo in parte attenuato dalle modifiche introdotte dall'art. 7, D.L. 23/2020 - c.d. Decreto Liquidità - relative alla valutazione del requisito della **continuità aziendale**.

Per quanto riguarda le verifiche periodiche, sono essenzialmente due le direttrici entro le quali il revisore dovrà muoversi: mantenere la **periodicità** decisa in sede di programmazione annuale e utilizzare tutti gli strumenti tecnologici a sua disposizione per gestire le attività da remoto. Sulla **frequenza delle verifiche** periodiche è probabile che la situazione contingente imponga, in più di un caso, un supplemento di attività piuttosto che un suo rallentamento. Se una revisione nella frequenza e nell'intensità delle verifiche e delle procedure di revisione dovrà esserci, questa consisterà in un incremento del lavoro.

Fari puntati anche sulle misure economiche varate in questo periodo emergenziale, per esempio, la decisione della società revisionata di richiedere una **moratoria dei finanziamenti** bancari o dei contratti di leasing. Di fronte a tali scelte il revisore dovrà infatti valutare in base a quali piani aziendali sono state effettuate tali operazioni e quali saranno le ripercussioni delle stesse sulla finanza aziendale e sui conti economici.

L'impossibilità di accedere fisicamente alla società revisionata verrà invece superata agendo dallo studio. Il revisore chiederà l'invio della documentazione utile e necessaria per la verifica da svolgere attraverso la casella di posta elettronica. Documentazione che, una volta terminata l'emergenza, verrà sottoposta a una **procedura di conformità con gli originali**, in applicazione dello scetticismo professionale che è alla base di ogni attività di revisione.

Attenzione anche ai riflessi che il particolare momento potrebbe avere sui **parametri di significatività** stabiliti dal revisore. Non è da escludere infatti che l'impatto sull'attività del soggetto revisionato delle misure restrittive in atto, possano aver modificato il grado di rischio sulla base del quale il revisore ha stabilito le soglie di significatività della revisione.

Per quanto attiene invece al giudizio del revisore sul bilancio 2019, due sono le considerazioni più importanti da fare. La prima riguarda l'esame critico e autonomo che il revisore dovrà fare in relazione all'informativa che gli amministratori avranno riservato agli effetti dell'emergenza in atto sulla società revisionata. La seconda invece riguarda la continuità aziendale che, grazie alle novità del Decreto Liquidità, potrà essere, in via del tutto eccezionale, considerato come sussistente utilizzando un **criterio retroattivo** anziché prospettico.